

Regolamento del servizio di depurazione delle acque reflue del comprensorio tessile di Prato

Art. 1. Ambito ed efficacia del Regolamento

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti, domestici e industriali, del servizio di depurazione gestito nell'ambito del territorio dei Comuni di Prato, Montemurlo, Vaiano, Vernio e Cantagallo, Dalla Gestione Impianti Depurazione Acque Spa., in seguito denominata in breve "G.I.D.A."

Ferme restando le norme del Dlgs 152/06 e successive modificazioni e integrazioni, sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi e/o integrativi delle presenti norme, anche da parte delle autorità sanitarie competenti relativamente alla protezione della salute pubblica.

Art. 2 Oggetto del Regolamento

In adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni, dalla L.R. 20/2006 e dal D.P.G.R. 46/R/2009, il presente Regolamento ha per oggetto:

- a) l'espressione dei pareri necessari per il rilascio, il rinnovo e la variazione delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura di reflui industriali e acque meteoriche dilavanti, ove previsto;
- b) l'individuazione, di appropriati valori limite di emissione degli scarichi di insediamenti produttivi nella fognatura affluente agli impianti;
- c) la individuazione dei valori limite di portata e di concentrazione inquinante nelle acque in ingresso agli impianti che configurano situazioni di rischio e di pericolo tali da non garantire la qualità dell'effluente prevista dalla legge;
- d) il controllo delle acque reflue urbane affluenti agli impianti attraverso la fognatura, per quanto attiene la compatibilità delle stesse con i processi depurativi e la potenzialità degli impianti di depurazione;
- e) la definizione e attivazione delle procedure di protezione e salvaguardia degli impianti di depurazione;
- f) le procedure di ammissione alla partecipazione al sistema centralizzato di depurazione;
- g) la definizione dei costi di gestione degli impianti in relazione anche alla determinazione delle tariffe di depurazione dei reflui degli utenti produttivi;
- h) le modalità per la determinazione e la riscossione delle tariffe industriali, la loro gestione amministrativa e i rapporti con l'utenza industriale.
- i) le procedure relative alla riscossione del corrispettivo per l'effettuazione del servizio di depurazione degli scarichi domestici.

Art. 3 Scopi generali

Le presenti norme contribuiscono a stabilire una disciplina omogenea degli scarichi in fognatura di acque reflue che recapitano agli impianti di depurazione gestiti dalla G.I.D.A. nel rispetto della legislazione statale e regionale. Per quanto concerne gli scarichi di acque reflue industriali e di acque meteoriche dilavanti, le presenti norme sono in armonia col "Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue urbane e industriali in pubblica fognatura" approvato dall'AATO n. 3 Medio Valdarno, di seguito chiamato semplicemente "Regolamento AATO", che si intende interamente recepito e facente parte integrante del presente regolamento.

Per tutto ciò che concerne la depurazione degli scarichi domestici e ad essi assimilabili valgono le norme previste nel Regolamento del gestore della pubblica fognatura. I rapporti tra G.I.D.A. e il Gestore della pubblica fognatura, sono regolati mediante appositi contratti di servizio.

Art. 4 Definizioni

Agli effetti del presente Regolamento, in aggiunta alle definizioni di legge, hanno valore le seguenti definizioni:

- a) Autorità di Ambito Ottimale: la forma di cooperazione tra comuni e province per l'organizzazione del servizio idrico integrato. Nel caso nostro AATO 3 Medio Valdarno;

- b) Gestore del servizio idrico integrato: il soggetto che gestisce il servizio idrico integrato in un ambito territoriale. Nel caso nostro Publiacqua;
- c) Sistema Centralizzato di Depurazione: l'insieme degli impianti, delle aziende e degli enti che, sulla base di specifici atti, provvedono unitariamente ed in maniera centralizzata, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, alla funzionale gestione della depurazione delle acque reflue del distretto tessile pratese;
- d) Consorzio Progetto Acqua S.p.A (CPA): organismo che riunisce e rappresenta le aziende con scarichi di acque reflue e costituisce lo strumento operativo degli insediamenti produttivi ad umido per affrontare, organizzare e risolvere i problemi connessi con la depurazione delle acque reflue industriali e con l'approvvigionamento delle acque ad uso industriale. Il Consorzio accoglie le istanze di partecipazione al sistema centralizzato e ne amministra i contributi. Ne da evidenza attraverso l'emanazione dell'"Attestato di partecipazione";
- e) Attestato di Partecipazione: documento rilasciato dal Consorzio Progetto Acqua S.p.A. il quale certifica che la ragione sociale intestataria dell'attestazione ha, per l'insediamento ivi descritto, assolto tutti gli obblighi per la partecipazione al sistema centralizzato di depurazione;
- f) Comitato per la Gestione dell'Acquedotto Industriale: è costituito presso l'Assessorato all'Ambiente del Comune di Prato tra i soggetti interessati al riuso delle acque, ed ha il compito della gestione organizzativa, tecnica, amministrativa ed economica dell'Acquedotto Industriale;
- g) Impianto centralizzato di depurazione: impianto terminale di depurazione delle acque di scarico al quale sono convogliati, tramite collettori fognari, scarichi industriali, domestici ed acque meteoriche.
- h) Acquedotto Industriale: insieme degli impianti di recupero, delle reti di distribuzione e delle altre opere necessarie al riutilizzo di acque reflue.

Art. 5 Autorizzazione allo scarico in Pubblica fognatura

Gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e ad esse assimilate sono sempre ammessi, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento del gestore della pubblica fognatura.

Gli scarichi di acque reflue industriali e di acque meteoriche dilavanti, ove previsto, devono essere autorizzati, come previsto dagli artt. 124 e 125 del D.Lgs. 152/06, secondo le disposizioni e le procedure previste dal Regolamento AATO.

Il rilascio di nuova autorizzazione allo scarico, il rinnovo o la variazione dell'autorizzazione esistente, è subordinato al parere di competenza di G.I.D.A., emesso in funzione della capacità depurativa residua dell'impianto di depurazione asservito alla fognatura, fatto salvo il parere del gestore della fognatura, e in funzione degli articoli 6 e 9 del presente Regolamento.

Nella fase di istruttoria precedente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, G.I.D.A. rilascia il parere di competenza in conformità al Regolamento AATO, prescrivendo il rispetto dei valori limite per i reflui in ingresso ai singoli impianti centralizzati di depurazione.

Art. 6 Limite di emissione degli scarichi industriali nella fognatura

G.I.D.A., tenuto conto della capacità depurativa dei singoli impianti centralizzati di depurazione, valutata per carico volumetrico e inquinante affluente, e della tipologia delle attività presenti nel bacino di utenza degli impianti, individua, i valori limite di emissione per gli scarichi in fognatura che i singoli impianti di depurazione possono ricevere.

I suddetti valori sono oggetto di specifiche deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Società che costituiscono parte integrante del presente Regolamento (ALLEGATO 1).

Inoltre tali valori, diversi da quelli indicati dalla tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/06, sono adottati dall'Autorità di Ambito ai sensi dell'art. 107 comma 1 del D.Lgs. 152/06.

Art. 7 Individuazione dei valori limite che configurano situazioni di rischio e di pericolo.

Al fine di evitare che si configurino situazioni di rischio e di pericolo tali da compromettere l'efficienza depurativa degli impianti, G.I.D.A. individua i valori limite di concentrazione di inquinanti in ingresso agli impianti stessi, al superamento dei quali non può essere garantito il rispetto dei limiti di legge allo scarico allo scarico dell'effluente.

In caso di superamento delle portate di progetto degli impianti e dei valori in ingresso di cui sopra, in funzione dell'andamento della qualità dello scarico finale, possono configurarsi situazioni di allerta, allarme ed emergenza in base alle quali G.I.D.A. attiva idonee procedure di salvaguardia del sistema centralizzato di depurazione.

L'individuazione delle situazioni che determinano rischio e pericolo per l'effluente degli impianti, e la definizione delle relative procedure di salvaguardia sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione di G.I.D.A. e allegate al presente Regolamento (ALLEGATO 2).

Art. 8 Funzioni di controllo

Ferme restando le competenze delle Autorità previste dalla normativa vigente, G.I.D.A., avvalendosi di proprio personale tecnico competente, oltre a esercitare le funzioni di controllo qualitativo e quantitativo delle acque reflue affluenti agli impianti, può esercitare anche le funzioni di controllo consentite dal Regolamento A.A.T.O.

Le informazioni ottenute dai soggetti controllati sono coperte dal segreto d'ufficio salvo i casi di obbligo di denuncia nei confronti dell'Autorità Giudiziaria e/o delle Autorità competenti.

G.I.D.A. ha la facoltà di richiedere alle Autorità competenti, di cui al comma I, con istanza motivata e documentata, di effettuare controlli specifici qualora emerga il pericolo di possibili disfunzioni degli impianti di depurazione, ovvero la difficoltà di smaltire il carico inquinante o di rispettare i limiti imposti dalla legge.

Art. 9 Procedure per l'ammissione al sistema centralizzato di depurazione

In caso di richiesta di nuova autorizzazione allo scarico, di variazione o di rinnovo di quella esistente, il CPA rilascia l'"Attestato di partecipazione" dal quale risulta che la Ditta ha assunto impegno definitivo di partecipazione al sistema di depurazione secondo quanto previsto dalle specifiche Convenzioni e successivi atti e regolamenti tra Amministrazioni Comunali, Consorzio Progetto Acqua, G.I.D.A. e Unione Industriale Pratese.

La partecipazione al sistema centralizzato di depurazione dà diritto ad usufruire dei limiti di emissione allo scarico nella fognatura di cui all'art. 6 del presente Regolamento, fatto salvo il parere del gestore della fognatura in sede di rilascio di nuova autorizzazione, di variazione o di rinnovo di quella esistente.

Ogni volta che la Ditta ha una delle seguenti variazioni e/o modifiche: ragione sociale, P.IVA, C.F., titolare/legale rappresentante, ubicazione/indirizzo, è obbligata a produrre nuovamente a GIDA spa copia dell'Attestato di partecipazione riportante le nuove informazioni.

Tale Attestazione permette a G.I.D.A. di esprimere il parere di competenza di cui all'art. 5 del presente Regolamento con i limiti di cui all'art. 6.

Art. 10 Corrispettivi del servizio di depurazione

Il corrispettivo per il servizio di depurazione degli scarichi domestici che recapitano agli impianti gestiti da G.I.D.A. è determinato dall'Autorità di Ambito sulla base di quanto disposto dalla Legge Regionale n. 20 del 30/05/2006 art. 5 c. 7.

Il corrispettivo per il servizio di depurazione degli scarichi industriali è determinato annualmente da G.I.D.A. sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue industriali scaricate e dei costi di gestione per il loro trattamento.

Tale corrispettivo è riscosso direttamente da GIDA secondo le modalità di cui all'art. 14 del presente regolamento.

Art. 11 Determinazione delle tariffe di depurazione dei reflui industriali

Contestualmente all'approvazione entro il 31 dicembre di ogni anno del bilancio di previsione da parte dell'Assemblea dei Soci, G.I.D.A. provvede alla determinazione della tariffa media di depurazione (Tm) mediante l'applicazione della seguente formula:

$$T_m = F + [\alpha * (0,5 + k)] * V \text{ (€)}$$

dove:

- il termine F, è legato ai costi fissi di gestione degli impianti di depurazione;
- l'espressione $[\alpha * (0,5 + k)]$ è legata ai costi variabili di gestione degli impianti di depurazione ed è funzione degli inquinanti presenti nello scarico e di opportuni coefficienti il cui valore è stabilito dal C.d'A. di G.I.D.A.;
- il termine V rappresenta il volume scaricato.

Il dettaglio dei termini che compongono la formula tariffaria sono esplicitati nell'ALLEGATO 4 al presente Regolamento.

La tariffa media, così determinata, viene trasmessa all'A.A.T.O. n. 3 per opportuna conoscenza.

Infine, con l'applicazione puntuale allo scarico di ogni azienda della precedente formula, viene calcolata la tariffa di depurazione per ogni utente industriale.

In considerazione della omogeneità del tessuto produttivo pratese e al fine di facilitare l'applicazione della tariffa alle singole utenze, il Consiglio di Amministrazione di G.I.D.A. determina, sempre in armonia con la precedente formula, una tariffa standard per tipologia di insediamento produttivo, in funzione della qualità dello scarico risultante dall'autodenuncia annuale, di cui al Regolamento del gestore della pubblica fognatura.

Le categorie degli insediamenti produttivi ad umido suddivise secondo la qualità media dello scarico sono determinate dal C.d'A. di G.I.D.A. e allegate al presente Regolamento (ALLEGATO 3).

Art. 12 Riutilizzo delle acque reflue

Allo scopo di limitare l'utilizzo di acque primarie, G.I.D.A., partecipa agli interventi e alle iniziative incentivanti l'utilizzo di acque usate ai sensi degli artt. 99 e 155 del D.Lgs. 152/06.

Gli utenti del sistema centralizzato di depurazione contribuiscono al finanziamento della gestione dell'Acquedotto Industriale secondo le modalità stabilite dal Comitato di gestione dell'acquedotto stesso.

Art. 13 Modalità e termini di pagamento della tariffa

G.I.D.A. provvede alla fatturazione e alla riscossione del canone di depurazione dovuto dagli insediamenti produttivi mediante:

- il pagamento da parte dell'utente di n. 12 rate in acconto da versare entro la fine di ogni mese dell'anno in corso, dell'importo complessivamente pari all'80% del canone totale corrisposto da ciascun utente per l'anno precedente;
- il pagamento dell'importo residuo a saldo determinato applicando la tariffa al volume di acqua effettivamente scaricata nell'intero anno, risultante dall'autodenuncia annuale, dedotte le rate di cui al comma precedente, entro il 15 marzo dell'anno successivo. Nel caso in cui il conguaglio conduca alla determinazione di un importo negativo, G.I.D.A., mediante nota di accredito, provvederà al rimborso entro la medesima data;

Tutti i controlli relativi all'esattezza e tempestività delle denunce di scarico degli insediamenti produttivi, saranno effettuati dal gestore della pubblica fognatura secondo quanto previsto dall'apposito contratto di servizio con G.I.D.A..

Per quanto riguarda le forme di pagamento, sono concordate da G.I.D.A., direttamente con l'utente industriale.

Il pagamento delle fatture emesse deve essere effettuato entro i termini di scadenza. Qualora il pagamento non venga effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura, verranno applicate le penalità per ritardato pagamento previste dal successivo articolo 15.

Art. 14 Sanzioni per inosservanza della legge e dell'autorizzazione allo scarico

In caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/06 e s. m. e i., valgono le norme sanzionatorie richiamate dal Regolamento dell'A.A.T.O..

In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico valgono i provvedimenti amministrativi previsti dal Regolamento dell'A.A.T.O..

In caso di decadimento dei requisiti di partecipazione al sistema di depurazione centralizzato da parte della Ditta, documentati anche dalla mancata presentazione del l'Attestato di partecipazione, G.I.D.A. si riserva la facoltà di comunicare all'A.A.T.O. la perdita del diritto allo scarico con limiti in deroga di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

G.I.D.A. si riserva inoltre la facoltà di comunicare all'A.A.T.O. la necessità di revocare o modificare autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura vigenti nel caso in cui sia compromesso il rispetto dei limiti di scarico degli impianti di depurazione centralizzati da essa gestiti e/o il rispetto delle prescrizioni delle autorizzazioni di tali impianti. La richiesta deve essere esplicitamente e tecnicamente motivata.

Art. 15 Sanzioni per ritardato o omesso pagamento delle tariffe di depurazione

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie richiamate all'art. precedente, il ritardato pagamento delle somme dovute a G.I.D.A. a seguito dell'emissione di fatture ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento, comporterà i seguenti addebiti:

- nei primi 10 giorni di ritardo dalla data di scadenza della fattura, sarà applicato un interesse pari al tasso legale commisurato in funzione dell'importo dovuto e dei giorni effettivi di ritardo;
- dall'11° giorno agli interessi sopra descritti sarà applicata una maggiorazione del 6,5 % anch'essa rapportata ai giorni effettivi di ritardo.

Tali somme saranno addebitate all'utente nella prima fattura emessa successivamente alla contabilizzazione del pagamento.

In caso di mancato pagamento della tariffa, l'utente inadempiente è da ritenersi in mora. G.I.D.A. potrà diffidare, con atto scritto, l'utente al pagamento delle fatture rimaste inevase, assegnandogli un termine per adempiere e invitando il medesimo a comunicare per iscritto le ragioni del mancato o ritardato pagamento.

Alla scadenza del suddetto termine, qualora l'utente sia rimasto inadempiente anche a seguito della diffida ricevuta, G.I.D.A. potrà agire in via coattiva nella forme decise dal C. d'A. e previste dalla legge.

Art. 16 Norme transitorie e finali

Il presente Regolamento verrà aggiornato anche in seguito ad eventuali modificazioni del Regolamento A.A.T.O.

Eventuali modifiche del presente regolamento saranno trasmesse all'A.A.T.O. 3 per approvazione e rese note agli utenti industriali mediante comunicazione scritta.

Per quanto non espressamente disposto o richiamato dal presente Regolamento, fino all'adozione di specifiche normative, si rinvia alle disposizioni di legge in materia di igiene e sanità pubblica e di tutela della qualità delle acque, nonché alle conseguenti determinazioni ministeriali, regionali e dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n.3 Medio Valdarno.

ALLEGATO 1

Limite di emissione degli scarichi industriali nella fognatura (Art. 6)

ALLEGATO 2

Individuazione valori limite che configurano situazioni di rischio e di pericolo e relative procedure di salvaguardia (Art.7)

ALLEGATO 3

Categorie degli insediamenti produttivi per qualità media dello scarico (Art. 11)

ALLEGATO 4

La formula per la determinazione delle tariffe di depurazione dei reflui industriali (Art. 11)

ALLEGATO 1

Valori limite di emissione in fognatura - Confronto tra i limiti del D.Lgs. 152/99 e quelli adottati da Gida

pag 1 di 2

numero parametro	SOSTANZE	unità di misura	Tabella 3 - Allegato 5 D.Lgs. 152/99	Adottati da G.I.D.A.
1	pH		5,5 - 9,5	4,5 - 9,5 (note 3 e 6)
2	temperatura	°C	(nota 1)	(nota 2)
3	colore		non percettibile con diluizione 1:40	(nota 2)
4	odore		non deve essere causa di molestie	(nota 2)
5	materiali grossolani		assenti	assenti (note 4 e 6)
6	solidi sospesi totali	mg/L	≤ 200	≤ 1200 (nota 6 e 7)
7	BOD5 (come O ₂)	mg/L	≤ 250	≤ 600 (nota 6)
8	COD (come O ₂)	mg/L	≤ 500	≤ 3000 (nota 6)
9	Alluminio	mg/L	≤ 2,0	≤ 2,0 (nota 8)
10	Arsenico	mg/L	≤ 0,5	≤ 0,5
11	Bario	mg/L	(nota 1)	(nota 2)
12	Boro	mg/L	≤ 4	≤ 4
13	Cadmio	mg/L	≤ 0,02	≤ 0,02
14	Cromo totale	mg/L	≤ 4	≤ 4
15	Cromo VI	mg/L	≤ 0,20	≤ 0,20
16	Ferro	mg/L	≤ 4	≤ 4
17	Manganese	mg/L	≤ 4	≤ 4
18	Mercurio	mg/L	≤ 0,005	≤ 0,005
19	Nichel	mg/L	≤ 4	≤ 4
20	Piombo	mg/L	≤ 0,3	≤ 0,3
21	Rame	mg/L	≤ 0,4	≤ 1,0
22	Selenio	mg/L	≤ 0,03	≤ 0,03
23	Stagno	mg/L	(nota 1)	(nota 2)
24	Zinco	mg/L	≤ 1,0	≤ 2,0
25	Cianuri totali (come CN)	mg/L	≤ 1,0	≤ 1,0
26	Cloro attivo libero	mg/L	≤ 0,3	≤ 5,0
27	Solfuri (come S)	mg/L	≤ 2	≤ 60 (nota 6)
28	Solfiti (come SO ₂)	mg/L	≤ 2	≤ 60
29	Solfati (come SO ₃)	mg/L	≤ 1.000	≤ 3.000
30	Cloruri	mg/L	≤ 1.200	≤ 5.000
31	Fluoruri	mg/L	≤ 12	≤ 12
32	Fosforo totale (come P)	mg/L	≤ 10	≤ 20
33	Azoto ammoniacale (come NH ₄)	mg/L	≤ 30	≤ 100 (note 5 e 6)
34	Azoto nitroso (come N)	mg/L	≤ 0,6	≤ 1,2 (nota 6)
35	Azoto nitrico (come N)	mg/L	≤ 30	≤ 45 (nota 6)
36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/L	≤ 40	≤ 150
37	Idrocarburi totali	mg/L	≤ 10	≤ 200
38	Fenoli	mg/L	≤ 1	≤ 1
39	Aldeidi	mg/L	≤ 2	≤ 2
40	Solventi organici aromatici	mg/L	≤ 0,4	≤ 0,4
41	Solventi organici azotati	mg/L	≤ 0,2	≤ 0,2

ALLEGATO 1

pag 2 di 2

numero parametro	SOSTANZE	unità di misura	Tabella 3 - Allegato 5 D.Lgs. 152/99	Adottati da G.I.D.A.
42	Tensioattivi totali	mg/L	≤ 4	≤ 300
43	Pesticidi fosforati	mg/L	≤ 0,10	≤ 0,10
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/L	≤ 0,05	≤ 0,05
tra cui:				
45 -	aldrin	mg/L	≤ 0,01	≤ 0,01
46 -	dieldrin	mg/L	≤ 0,01	≤ 0,01
47 -	endrin	mg/L	≤ 0,002	≤ 0,002
48 -	isodrin	mg/L	≤ 0,002	≤ 0,002
49	Solventi clorurati	mg/L	≤ 2	≤ 2
50	<i>Escheridia coli</i>	UCF/100ml		(nota 2)
51	Saggio di tossicità acuta		il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale	(nota 2)

(nota 1) parametro per il quale non è previsto valore limite dal D.Lgs. 152/99

(nota 2) parametro non fissato

(nota 3) il valore istantaneo non deve essere minore di 4

(nota 4) per materiali grossolani si intendono quelli trattenuti dalle griglie previste dai regolamenti comunali e/o di scarico in fognatura

(nota 5) per Vaiano - discarica comunale del Pozzino limite = 1.500 mg/L

(nota 6) per Montemurlo - discarica comunale le Volpaie limiti sottoriportati

(nota 7) per Vernio - potabilizzatore di Publiacqua loc. le Confina limite = 3.000 mg/l

(nota 8) per Vernio - potabilizzatore di Publiacqua loc. le Confina limite = 200 mg/l

VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN PUBBLICA DEL COMUNE DI MONTEMURLO LIMITATAMENTE ALLA DISCARICA PER RSU DI LE VOLPAIE

1	pH		5,5 - 9,5	4,5 - 11
5	materiali grossolani	ml/L	assenti	100
6	solidi sospesi totali	mg/L	≤ 200	≤ 1200
7	BOD5 (come O ₂)	mg/L	≤ 250	≤ 4000
8	COD (come O ₂)	mg/L	≤ 500	≤ 7000
27	Solfuri (come S)	mg/L	≤ 2	≤ 60 100
33	Azoto ammoniacale (come NH ₄)	mg/L	≤ 30	≤ 1000
34	Azoto nitroso (come N)	mg/L	≤ 0,6	≤ 20
35	Azoto nitrico (come N)	mg/L	≤ 30	≤ 350

ALLEGATO 2

PROCEDURA PER LA RIDUZIONE IN CASO DI NECESSITÀ DEI VALORI LIMITE DI EMISSIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA.

Fra le Amministrazioni Comunali di Prato, di Montemurlo, di Vaiano, la G.I.D.A., il Consorzio Progetto Acqua e il Consiag, si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) qualora la quantità dei reflui all'ingresso degli impianti determini situazioni di sovraccarico, o si accertino guasti gravi o anomalie agli impianti di depurazione e si rischi di non garantire la qualità dell'effluente prevista per legge, si applicano le procedure indicate nell'Allegato D alla Convenzione rep. 28965 del 09/02/1995 tra Comune di Prato, Consorzio Progetto Acqua, Unione Industriale Pratese e G.I.D.A. (IV Convenzione).
- 2) Nel caso in cui al superamento dei valori dei parametri di inquinamento in ingresso agli impianti, fissati con deliberazione dal C.d.A. della G.I.D.A., corrisponda una tendenza dei valori medi giornalieri dei parametri in uscita a raggiungere e superare i valori limite di emissione in acque superficiali, si applicano le stesse procedure previste al punto precedente.
- 3) Al fine di ridurre al minimo i tempi per ripristinare la normalità dello scarico in fognatura, il Consorzio Progetto Acqua individuerà, dandone notizia alla G.I.D.A., gruppi di aziende che utilizzano specifici prodotti chimici che determinano i valori dei parametri controllati in ingresso agli impianti, alle quali far pervenire gli avvisi e le notizie con la massima rapidità.
- 4) Le procedure di cui ai punti precedenti si applicano in ogni caso in cui esistano, a parere degli organi tecnici della G.I.D.A., fondati motivi di rischio rispetto ai valori limite fissati dalla legge per l'emissione nel corpo ricettore.

ALLEGATO 3

Categorie degli insediamenti produttivi ad umido suddivise secondo la qualità media dello scarico sono riportate nella tabella seguente.

TIPO DI LAVORAZIONE	COD (mg/l)	BOD (mg/l)	SST (mg/l)
Carbonizzo	700	230	150
Tintoria	750	250	100
Rifinitone	1.000	330	120
Purgatura	1.250	400	150
Altri	1.050	350	120
Tab. 5 All. 3 D.Lgs. 152/99	500	150	100

ALLEGATO 4

La formula usata per il calcolo della tariffa industriale di cui all'art. 11 del Regolamento, è la seguente:

$$T_i = F + [\alpha * (0,5 + k)] * V \quad (\text{€}) \quad (1)$$

dove:

V= volume scaricato dal singolo utente (m³)

F= quota fissa per ogni utente industriale del servizio di depurazione è legata ai costi fissi di gestione degli impianti di depurazione di G.I.D.A., calcolata come rapporto fra il totale dei costi fissi ricavato dal bilancio preventivo della Società e la previsione della somma dei volumi degli scarichi industriali

$[\alpha * (0,5 + k)]$ = quota legata ai costi variabili di gestione degli impianti di depurazione ed è funzione degli inquinanti presenti nello scarico e di opportuni coefficienti il cui valore è stabilito dal C.d.A. di G.I.D.A.:

k=coefficiente dipendente dalla biodegradabilità dello scarico, uguale a

1 per rapporto COD/BOD \leq 2

1,1 per rapporto 2<COD/BOD \leq 3

1,5 per rapporto COD/BOD>3

$$\alpha = [(O_{in} + O_{lim}) * a + (S_{in} / S_{lim}) * b + (C / C_{lim}) * c] * d$$

O_{in}, S_{in}=COD, SST relative allo scarico del singolo utente industriali (mg/l)

C=parametro che caratterizza le tintorie, pari a 40 per gli scarichi di tintoria e 20 per tutti gli altri scarichi

O_{lim}, S_{lim}, C_{lim}=COD, SST, Colore limite per lo scarico nella pubblica fognatura ai sensi del D.Lgs. 152/2006, pari rispettivamente a 500 mg/l, 200 mg/l, 40 diluizioni

a,b,c=coefficienti che rappresentano il peso degli inquinanti di riferimento presenti nello scarico industriale

$$d = (C_v / V_t) / [(O_{in} + O_{lim}) * a + (S_{in} / S_{lim}) * b + (C / C_{lim}) * c]$$

parametro che lega i costi variabili del bilancio di previsione alla relativa componente tariffaria di depurazione, con C_v pari al totale dei costi variabili ricavato dal bilancio preventivo di G.I.D.A. e T_{vm}=C_v/V_t la componente media tariffaria legata ai costi variabili